



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 25/06/2020

### FATTO

Il ricorrente, intestatario di un buono fruttifero postale di £ 1.000.000 emesso il 22/11/1986, riferisce di aver riscosso il titolo in data 14/12/19 e che, tuttavia, l'intermediario non liquidava correttamente l'importo dovuto.

Evidenzia infatti che i due timbri sovrapposti sul retro generano confusione e ambiguità sul rendimento dovuto per i primi 20 anni. Sottolinea che il primo timbro Q/P risulta illeggibile nella parte in cui indica i tassi d'interesse, mentre il secondo timbro P/O è inconferente con la data di emissione del buono e con l'indicazione della serie riportata sul fronte. Inoltre, sono rimasti inalterati i rendimenti previsti per l'ultimo decennio.

Chiede quindi che ai fini della liquidazione dell'importo siano riconosciute le condizioni riportate nella tabella originaria stampigliata sul retro del buono, senza considerare i timbri sovrapposti, alle quali va aggiunto a partire dal 20° anno l'importo fisso bimestrale (£ 355.480) moltiplicato per 60 bimestri. Sull'importo degli interessi ritiene poi applicabile la ritenuta di acconto al 6,25%.

Ritenendo violato il principio di affidamento, legalità e buona fede da parte dell'intermediario, cita diversi precedenti della giurisprudenza e dell'Arbitro e richiama altresì i principi costituzionali a sostegno delle proprie argomentazioni.

Evidenzia che sul buono non è stata indicata la possibilità di variare in modo unilaterale gli interessi dei titoli già emessi. Ritiene inoltre che nel caso di specie, ai sensi dell'art. 1370 c.c., sia applicabile la disciplina più favorevole per la parte che non ha predisposto il modulo.



Ritiene che sia inammissibile un potenziale richiamo da parte dell'intermediario all'art. 7 del D.M. del Tesoro 23 giugno 1997 sulla capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta fiscale, in quanto non eccepito nel riscontro al reclamo; sostiene infatti che vi sia acquiescenza con riferimento alla richiesta di rimborso degli interessi maturati fino al 20° anno.

Sostiene in ogni caso che il citato art. 7 non abbia natura di norma tributaria, giacché altrimenti sarebbe in violazione dell'art. 23 della Costituzione; richiamata la disciplina sulle fonti del diritto, afferma che il D.M., come statuito anche dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, ha natura di atto amministrativo generale non regolamentare. Le condizioni contrattuali, invece, sono state stabilite dalle parti con la sottoscrizione del buono e hanno forza di legge ai sensi dell'art. 1372 c.c.. Ritiene quindi che il D.M. del 1997, che ha variato le condizioni sottoscritte relative alla capitalizzazione degli interessi, si ponga in violazione del principio di gerarchia delle fonti.

Sottolinea inoltre che il predetto art. 7 fa riferimento alle serie Q, R ed S, mentre il buono oggetto di ricorso non appartiene ad alcuna di tali serie. Sul punto richiama l'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, nonché alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in materia di interpretazione del contratto degli enti pubblici, ha statuito che la volontà degli enti deve essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto, interpretato ai sensi dell'art. 1362 e ss. c.c., senza che possa aversi riguardo alle deliberazioni adottate dall'ente successivamente alla conclusione del contratto e aventi carattere unilaterale. Ritiene altresì violato l'art. 11 delle citate Disposizioni, evidenziando che l'intermediario ha dato applicazione retroattiva dell'art. 7 del D.M. 1997, già prima dell'entrata in vigore dello stesso.

Precisa infine di essere cointestatario del buono, assieme alla defunta madre, con pari facoltà di rimborso e legittimato a far valere il credito senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi (richiama tra l'altro Coll. Coordinamento n. 27252/18 e n. 22747/19).

Chiede pertanto il rimborso di € 10.376,17, già al netto delle ritenute di legge e dell'imposta di bollo, oltre interessi di mora dalla data del ricorso, ai sensi dell'art. 1284 c.c., e le spese del procedimento.

Il ricorrente chiede il rimborso di € 10.376,17, già al netto delle ritenute di legge e dell'imposta di bollo, oltre interessi di mora dalla data del ricorso, ai sensi dell'art. 1284 c.c., oltre alle spese del procedimento.

Preliminarmente, l'intermediario eccepisce il difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Sostiene che in presenza di cointestatari è prevista la facoltà di compiere operazioni *"anche separatamente"* soltanto per i buoni emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 19/12/2000. Diversamente, per i buoni emessi prima di tale data *"questa facoltà non è stata espressamente prevista e l'incasso è consentito, soltanto, se non vengono esperite esplicite opposizioni"*, in applicazione dell'art. 157 del DPR 156/1973.

Ritiene che, in caso di morte di uno dei cointestatari, perda efficacia la clausola di pari facoltà di rimborso; verrebbe pertanto meno la possibilità di ottenere il rimborso a vista dell'intero valore dei buoni senza la simultanea e congiunta quietanza da parte degli altri intestatari. Afferma che nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto documentazione relativa alla sua qualità di erede, ad eccezione di un certificato di morte dell'intestatario.

Dopo aver riportato alcuni stralci del D.M. del 13.06.1986, istitutivo della serie Q, fa presente che per tale tipologia di buono il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per l'emissione dei BFP della nuova serie "Q" sono pertanto stati usati, conformemente alla normativa, anche i moduli della precedente serie "P", apponendo sul fronte e sul retro un timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché la "misura dei nuovi tassi" di interesse, come indicati nella tabella allegata al D.M..

Precisa che il D.M. prevedeva l'apposizione di un timbro contenente l'indicazione dei nuovi tassi di interesse e non anche dell'importo da corrispondere bimestralmente dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato e rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto. Esso stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche *"le somme complessivamente dovute"* derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

Richiama diverse pronunce giurisprudenziali e ritiene che alcun legittimo affidamento possa essere invocato da controparte, la quale non aveva *"motivo di ritenere che i rendimenti pattuiti fossero quelli indicati sulla scritta stampata sul retro del Buono, perché sul retro del Buono... era stato apposto un timbro che si sostituiva – e si sostituisce – integralmente a quanto sul Buono originariamente stampato."*

Ritiene non conferente il richiamo alla sentenza n. 13979/07 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, poiché riferita alla diversa fattispecie in cui all'investitore era stato consegnato un BFP appartenente ad una serie non più valida, senza che sul titolo fosse contenuta alcuna indicazione in tal senso.

Ribadisce, richiamando la più recente sentenza n. 3963/19 delle Sezioni Unite, che la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai D.M. istitutivi della relativa serie di appartenenza. Afferma poi che *"a voler tutto concedere, anche qualora il timbro apposto sui BFP dovesse essere ritenuto incompleto o addirittura non chiaro, per nessuna ragione da ciò potrebbe derivare la pretesa di applicare il tasso diverso secondo la scritta precedentemente stampata sul Buono e sostituita nella sua totalità dal timbro della Serie "Q/P" (...), poiché, si ripete, i tassi originariamente stampati sui moduli si riferivano ad una serie di buoni postali fruttiferi non più in vigore e l'utilizzo di detti moduli era stata espressamente prescritto dal D.M."*. Sul punto richiama alcune pronunce dell'Arbitro, tra cui Collegio di Bari n. 7885/19, e della giurisprudenza di merito.

Richiama inoltre la sentenza della Corte Costituzionale del 20 febbraio 2020, sottolineando che tale pronuncia ha avuto cura di preservare il principio del ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e l'esigenza di contenimento della spesa pubblica ed ha escluso che con l'articolo 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 vi sia stata una violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione.

L'intermediario chiede, pertanto, di rigettare il ricorso.

Nelle proprie repliche, il ricorrente sottolinea, anzitutto, come l'intermediario non abbia controdedotto sulla richiesta relativa ai primi vent'anni e sull'illegittima applicazione dell'art. 7 D.M. del 1997.

Riafferma la sussistenza della propria legittimazione attiva, chiedendo in estremo subordine di integrare il contraddittorio nei confronti delle due sorelle coeredi.

Ribadisce inoltre quanto già affermato nel ricorso, sottolineando l'inconferenza dei richiami di controparte alle pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, trattandosi nel caso di specie di un buono emesso successivamente al D.P.R. del 1973 e al D.M. del 1986, nonché l'inapplicabilità degli artt. 1339 e 1374 c.c., non essendo in presenza di una norma imperativa emessa successivamente alla conclusione del contratto. Richiama invece la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/20.

Chiede inoltre di sentenziare che la pattuizione degli interessi ultralegali di cui all'art. 1284 co. 3 c.c. *"ha natura costitutiva e non dichiarativa"* che *"è indispensabile la sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti anche relativamente alla modifica"*, circostanza che ritiene



non verificata nel caso di specie. Ribadisce quindi che l'intermediario non avrebbe potuto modificare unilateralmente gli interessi.

Riafferma l'applicabilità dell'art. 1370 c.c., con prevalenza sugli artt. 1339 e 1374 c.c., richiamando altresì diverse pronunce della Corte di Giustizia Europea.

Ritiene infine che l'art. 173 del D.P.R. n. 156 del 1973 e gli artt. 6 e 7 del D.M. del Tesoro 23 giugno 1997 siano in contrasto con gli artt. 3 e 77 della Costituzione. Al riguardo chiede che, laddove si ritenga di dare applicazione a tali disposizioni, sia valutata la questione di costituzionalità prospettata e, se non ritenuta manifestamente infondata, che sia sollevata la questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale.

Il ricorrente insiste quindi per l'accoglimento delle richieste già formulate.

## DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio rappresenta che il ricorrente risulta cointestatario del titolo con pari facoltà di rimborso, unitamente alla defunta madre, di cui produce il certificato di morte. Al riguardo, il Collegio richiama la decisione n. 22747/2019 del Collegio di Coordinamento, emessa con riferimento a buoni che - come nel caso di specie - sono precedenti all'entrata in vigore del D.M. 19/12/2000, secondo cui "(n)ell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari".

Accertata quindi la legittimazione attiva del ricorrente, nel merito, il Collegio osserva che oggetto del ricorso è l'accertamento delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, di un buono fruttifero della serie Q (emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986) rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P".

Da una verifica della documentazione in atti, il Collegio rileva che sul retro del buono in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie O; inoltre, vi sono due timbri: in particolare, il timbro rosso riporta i tassi di rendimento della serie P/O, mentre il timbro blu riporta i tassi di rendimento della serie Q. L'intermediario ha infatti applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 quanto segue: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi" e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

A riguardo, richiamando l'orientamento dell'ABF, il Collegio riconosce la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione, come nel caso in specie.

In caso di sovrapposizione di timbrature, la più recente posizione condivisa da tutti i Collegi è nel senso di ritenere comunque applicabili le condizioni della serie Q,



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

indipendentemente dalla leggibilità dei timbri, con conseguente affermazione della correttezza dell'operato dell'intermediario almeno con riferimento ai rendimenti applicati dal 1° al 20° anno.

Tuttavia, il Collegio osserva che nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno. In proposito, il Collegio evidenzia che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo. Per tali motivi, il Collegio ritiene che la richiesta del ricorrente debba essere accolta per il terzo decennio successivo all'emissione del titolo in questione, il rendimento indicato sul retro di quest'ultimo, corrispondente a quello originariamente risultante sul titolo.

Da ultimo, quanto alla richiesta avanzata dal ricorrente in sede di repliche, si rammenta che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 218 del 21 luglio 2011, ha già in passato statuito che "deve essere esclusa la legittimazione dell'Arbitro Bancario Finanziario a sollevare questioni di legittimità costituzionale"; pertanto, tale richiesta del ricorrente non è accolta.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI